

LETTERA D'INTENTI TRA LA CITTÀ DI TORINO E LA CITTÀ DI CHAMBÉRY

Vista

La firma della Carta di Gemellaggio Chambéry-Torino, sottoscritta a Torino il 19 maggio 1957

Considerando

La volontà delle due Città di inserirsi pienamente nel quadro della cooperazione privilegiata esistente tra la Francia e l'Italia, unite da antichi e forti legami storici,

L'importanza dei legami che uniscono le città nel processo di avvicinamento tra le persone e per una migliore comprensione delle reciproche culture,

La partecipazione agli scambi tra le nostre due Città che consente ai giovani di scoprire le prospettive e le opportunità offerte dall'integrazione europea,

Che questa cooperazione intende affermarsi come luogo di scambio di conoscenze in materia di sviluppo locale e intende darne beneficio a ogni territorio,

Che i comuni sono responsabili del gemellaggio e che i Consigli Comunali sono garanti della politica da perseguire in questo ambito,

Si conviene quanto segue

La Città di Torino rappresentata dal Sindaco, Piero Fassino,
La Città di Chambéry rappresentata dal Sindaco, Michel Dantin,

Qui di seguito denominati le parti

Decidono di comune accordo di rinnovare le loro relazioni di amicizia e cooperazione nell'ambito del gemellaggio che le unisce dal 1957.

Articolo 1: Oggetto

La presente Lettera d'Intenti, non vincolante, ha l'obiettivo di definire le linee guida e di precisare l'ambito e le modalità di cooperazione tra la Città di Torino e la Città di Chambéry, in base ai principi di uguaglianza, fiducia ed interesse reciproco.

Articolo 2: Ambiti comuni di cooperazione

La Città di Torino e la Città di Chambéry s'impegnano a favorire gli incontri tra i cittadini e le associazioni delle due città e, in relazione alle competenze di ciascuna collettività, a sviluppare azioni di cooperazione, principalmente nei seguenti ambiti:

- Cooperazione economica e transfrontaliera,
- Promozione turistica,
- Cooperazione culturale e sportiva,
- Sviluppo sostenibile,
- Smart city e innovazione
- Scambi scolastici e universitari,

Le parti potranno, di comune accordo, estendere la cooperazione ad altri ambiti.

Articolo 3: Partner coinvolti

Ciascuna parte si impegna a favorire, per quanto necessario e secondo le proprie competenze, il partenariato tra attori culturali, sociali, della scuola, universitari, scientifici ed economici, dello sport e della sanità, pubblici o privati, con sede sul proprio territorio.

Articolo 4: Modalità di attuazione della cooperazione

Le azioni di cooperazione sono individuate di comune accordo e nel rispetto delle specificità di ogni partner. Esse possono assumere la forma, in particolare, di scambi di esperienze e buone prassi in settori di interesse comune, così come di supporto a scambi avviati dai diversi attori coinvolti. Le parti si impegnano ad attuare i progetti attraverso i propri organi e le proprie decisioni.

Articolo 5: Cooperazione transfrontaliera

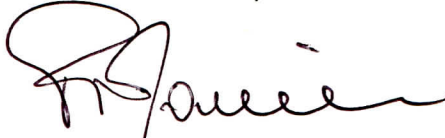
Le parti possono prendere in considerazione di rispondere a bandi di programmi dell'Unione Europea, in particolare nel quadro della cooperazione transfrontaliera.

Articolo 6: Validità

La presente Lettera di Intenti è sottoscritta a sostegno della Carta di Gemellaggio che lega la Città di Torino e la Città di Chambéry dal 19 maggio 1957. Le disposizioni della presente Lettera di Intenti possono essere modificate o integrate di comune accordo.

*Redatta a Torino, il 5 giugno 2015
In due originali in italiano e francese.*

Per la Città di Torino,



Piero Fassino,
Sindaco

Per la Città di Chambéry,



Michel Dantin
Sindaco, deputato europeo